



U.O.C. Medicina Legale
Via Colombo 106 - 60127 Ancona

Prot. 0056070|02/04/2020|ASURAV2|ANML|P

Egr. Dr. Fulvio Borromei
Presidente Ordine Medici Chirurghi ed Odontoiatri
provincia di Ancona

PEC: segreteria.an@pec.omceo.it

Oggetto: riscontro quesito 01/04/2020 prot. 0000938.

Caro Presidente,

a riscontro del quesito in oggetto Ti confermo, come già esplicitato nelle vie brevi, che la "constatazione del decesso" non può essere espletata dal medico necroscopo per le motivazioni che vado di seguito ad esporTi.

Sulla base della normativa vigente le fasi certificative in merito alla morte (nel territorio) sono le seguenti:

1. La "Constatazione del decesso" (viene fatta dal medico assistenziale intervenuto su richiesta generalmente dei familiari (Medico CAT, 118 o MMG). Questo momento, di natura sanitaria assistenziale, è indispensabile per addivenire alla diagnosi di morte (diagnosi clinica) e per garantire, in caso contrario, di porre in essere tutte le azioni rianimatorie e/o di trasporto della persona al Pronto Soccorso Ospedaliero per le cure di cui necessita.

Il medico assistenziale intervenuto nel caso in cui accerti, invece, la morte della persona (verificando l'esistenza dei cosiddetti fenomeni abiotici immediati) dovrà redigere la certificazione sanitaria recante la diagnosi e l'ora di morte (constatazione di decesso).

2. Dopo la constatazione di decesso sopra citata vi è il primo dei due momenti certificativi previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria (DPR n. 285/90). Il primo riguarda la compilazione della denuncia della causa di morte su scheda ISTAT (redatta, nel territorio, dal MMG). Tale certificazione, come precisato nella circolare del Ministero della Salute n. 24 del 24/06/1993, ha finalità puramente statistica e può essere redatta dal MMG senza che lo stesso effettui la visita sulla base delle conoscenze sanitarie in suo possesso che gli consentono di addivenire a quella che, a suo parere, è la causa di morte.

3. Il compito del medico necroscopo è quello di accertare la "realtà della morte" desunta dal rilievo dei fenomeni tanatologici abiotici consecutivi. Il medico necroscopo redige il


certificato necroscopico di cui necessita l'Ufficiale di Stato Civile per rilasciare il nulla osta al seppellimento. Ai sensi del D.P.R. n. 285/90 la visita necroscopica viene eseguita tra la 15esima e la 30esima ora dal decesso o con le modalità previste dal DPR 285/90.

Il medico necroscopo in situazioni particolari (giornate prefestive e festive in cui non sia eventualmente reperibile il MMG) può redigere, se in grado di farlo, anche il modello ISTAT (scheda-denuncia della causa di morte) oppure richiedere il riscontro diagnostico finalizzato all'accertamento della causa di morte.

In definitiva il medico che redige la "constatazione di decesso" (ossia effettua la diagnosi di morte) di cui al punto 1 non può essere che quello dell'assistenza sanitaria territoriale (medico CAT, 118, MMG).

Cordiali saluti.

Il Direttore
U.O.C. Medicina Legale
(Dr. Fabio Gianni)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fabio Gianni', is centered below the typed name. The signature is written in a cursive style.